

Dipendenti pubblici

# Incarichi extra-istituzionali nella Pubblica Amministrazione: non vale il silenzio assenso

di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

Il dipendente pubblico che svolge attività extra-istituzionale non può essere legittimato ad esercitare l'attività senza la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza e non può essere ritenuto valido l'assenso che si è formato tramite il silenzio-assenso dell'amministrazione in cui lo stesso dipendente lavora.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Veneto, con la sentenza 13 settembre 2017, n. 201, ha affermato che l'esercizio da parte di un dipendente pubblico di attività extra-istituzionale deve essere sempre autorizzato dall'Amministrazione in cui lavora; secondo i giudici contabili non ha valore di autorizzazione il silenzio-assenso dell'Amministrazione di appartenenza.

## Il fatto

Con atto depositato nel settembre 2016, la Procura Regionale ha citato in giudizio un dipendente comunale per sentirlo condannare al pagamento in favore del Comune da cui dipendeva, della somma di oltre 74 mila euro, per danno derivante da un'attività di collaborazione esterna non autorizzata in quanto dipendente comunale.

La vicenda nasce a seguito di una segnalazione pervenuta, con la quale il Comune ha reso noto di aver accertato un'attività di collaborazione non autorizzata di un proprio dipendente, presso un altro ente pubblico, e di aver costituito in mora il citato dipendente.

Nei confronti del dipendente, l'Ufficio di Disciplina del Comune aveva adottato un provvedimento disciplinare per la violazione dell'art. 1, comma 61, Legge 23 dicembre 1996, n. 662, con la riserva di recuperare, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le remunerazioni indebitamente percepite dallo stesso dipendente, per aver svolto le funzioni di segretario dell'istituto pubblico in as-

senza di autorizzazione della legge, dal 1 dicembre 2006 al 30 dicembre 2011.

Il Comune ha trasmesso la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato per la funzione pubblica e la relazione della Guardia di Finanza - Compagnia in cui si riferisce che il dipendente ha prestato servizio presso il Comune dal 1980, con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato, in qualità di Istruttore Direttivo Amministrativo - Ufficio Decentramento Amministrativo ed ha svolto incarichi al di fuori della propria attività lavorativa principale presso un altro ente pubblico (si trattava di un IPAB), quale Segretario.

La Guardia di Finanza ha ipotizzato, dunque, un danno erariale pari ad euro 116.198,03, quali compensi netti percepiti per l'attività di Segretario presso l'IPAB, in assenza di autorizzazione dell'Ente di appartenenza, salvo che per il periodo dal 1 dicembre 2005 al 30 novembre 2006, periodo in cui il dipendente avrebbe beneficiato di un'autorizzazione resa dall'Ente di appartenenza mediante silenzio-assenso.

È stato trasmesso, altresì, il verbale di conciliazione in sede giudiziale tra il Comune e il dipendente comunale con il quale lo stesso ha rinunciato all'azione e alla domanda formulata innanzi al Giudice del Lavoro con la quale aveva impugnato la sanzione disciplinare della sospensione del servizio e della retribuzione per otto giorni.

A seguito dell'invito a fornire deduzioni, il dipendente comunale non ha depositato le proprie deduzioni e non ha chiesto di essere sentito personalmente.

All'esito della valutazione giuridica dei fatti sopra esposti la Procura erariale ha ritenuto sussistenti tutti gli elementi per l'affermazione della responsabilità amministrativa del dipendente comunale, sia sotto il profilo oggettivo del danno, sia sotto il profilo soggettivo di un comportamento connotato da colpa grave, perché ha posto in essere un comportamento illecito in violazione di norme di legge e di servizio e di specifiche disposizioni normative e contrattuali che regolano il rapporto tra il dipendente pubblico e l'Amministrazione di appartenenza, cagionando un danno alla stessa Amministrazione pari ad euro 74.763,57.

Pertanto la Procura attrice ha promosso l'azione di danno erariale.

### **Le attività incompatibili generali e assolute nel rapporto di pubblico impiego**

Il rapporto di lavoro subordinato che intercorre tra dipendente pubblico e Pa è esclusivo. In linea generale sono incompatibili con il rapporto di lavoro del dipendente pubblico:

- le attività non conciliabili con l'osservanza dei doveri d'ufficio ovvero che ne pregiudichino l'imparzialità e il buon andamento;
- le attività che concretizzino occasioni di conflitto di interessi con l'ente pubblico;
- gli incarichi che, per l'impegno richiesto o le modalità di svolgimento, non consentano un tempestivo, puntuale e regolare svolgimento dei compiti d'ufficio;
- le attività che arrechino danno o diminuzione all'azione e al prestigio dell'Ente pubblico.

Entrando più nello specifico sono da ritenersi incompatibili:

- a) l'assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni;
- b) il rapporto di natura convenzionale con l'ente pubblico;
- c) consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attività libero professionali;
- d) l'esercizio di attività prive delle caratteristiche della saltuarietà e occasionalità;
- e) l'accettazione di cariche nei consigli di amministrazione di società costituite a fine di lucro;
- f) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l'Amministrazione, contenziosi o procedi-

menti volti a ottenere o che abbiano già ottenuto l'attribuzione di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, o altri atti di consenso da parte dell'Amministrazione stessa;

g) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi dell'ente pubblico di appartenenza o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo, svolga attività di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attività ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti;

h) le attività professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time, di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria e per il comparto o da specifiche normative di settore;

i) attività industriali, artigianali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 del codice civile, ovvero in qualità di socio unico di una s.r.l., di società in nome collettivo, nonché di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di *part-time*. Il divieto non riguarda l'esercizio dell'attività agricola quando la stessa non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale;

l) titolarità o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con l'ente pubblico di appartenenza. Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi tipo concessi al dipendente, fatti

salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

### **Incarichi che non necessitano di autorizzazione**

La normativa prevista nel D.Lgs. n. 165/2001 consente ai dipendenti pubblici di ottenere degli incarichi, anche se remunerati, senza la preventiva autorizzazione; di seguito si riporta un elenco anche se non esaustivo di alcune situazioni in cui è possibile anche non essere preventivamente autorizzati (anche se, molti regolamenti delle Pubbliche amministrazioni richiedono, in ogni caso, l'autorizzazione preventiva):

1) gli incarichi per i quali non è prevista alcuna forma di compenso non necessitano di autorizzazione, ma il dipendente interessato è tenuto ad informare preventivamente il responsabile aziendale di

assegnazione; copia della comunicazione viene inserita nel fascicolo personale.

- 2) le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- 3) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- 4) la partecipazione a convegni e seminari; occorre distinguere tra le partecipazioni a convegni e seminari e l'attività didattica o di docenza in senso lato, la quale è invece soggetta ad autorizzazione e restanti adempimenti; un criterio distintivo suggerito è quello di valutare se l'evento pubblico a cui il dipendente partecipa si configura per la prevalenza dell'aspetto didattico e formativo (che implica l'autorizzazione) rispetto a quello divulgativo di confronto e di dibattito;
- 5) l'attività sportive ed artistiche non esercitate in forma professionale e imprenditoriale;
- 6) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- 7) gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di comando;
- 8) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- 9) gli incarichi per attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- 10) altri incarichi che per espressa disposizione normativa non sono soggetti ad autorizzazioni;
- 11) l'attività svolta presso associazioni di volontariato o altri enti e istituzioni senza scopo di lucro, purché rese a titolo gratuito;
- 12) le attività di consulente o di perito nominato dall'Autorità Giudiziaria.

## Attività che possono essere autorizzate dall'ente pubblico

Il dipendente pubblico può essere autorizzato a svolgere, al di fuori dell'orario di servizio, incarichi retribuiti che abbiano carattere di temporaneità, saltuarietà e occasionalità, a favore di soggetti terzi, sia pubblici che privati, sempre che non sussistano cause di incompatibilità di diritto e/o di fatto.

Per quanto sopra il dipendente può essere autorizzato a:

- a) partecipare, quale componente, a commissioni di concorso o ad altre commissioni presso Enti anche esterni all'ente di appartenenza, in qualità di membro sorteggiato, di esperto ovvero in ragione della specifica professionalità posseduta;

- b) svolgere attività di arbitro o di perito, o di consulente tecnico del giudice o consulente di parte, giudice Onorario ed esperto presso i Tribunali;
- c) svolgere incarichi di docenza presso corsi di formazione, diplomi universitari, scuole di specializzazione e diploma, soggetti accreditati dalla Regione all'attività di formazione, incarichi di ricerca scientifica presso enti pubblici e privati;
- d) partecipare, in qualità di moderatore, a convegni e seminari ed all'eventuale conseguente pubblicazione dell'intervento;
- e) assumere collaborazioni o incarichi di consulenza esclusivamente presso altre amministrazioni pubbliche;
- f) partecipare a società agricole a conduzione familiare, purché l'impegno relativo sia modesto, non abituale e continuato durante l'anno;
- g) svolgere attività di collaudo, ad assumere incarichi di progettazione o direzione lavori sempre che la prestazione lavorativa interessata sia conforme ai dettati dell'art. 17, Legge 109/94;
- h) esercitare l'attività di amministratore di condominio, se l'impegno riguarda la cura dei propri interessi;
- i) partecipare a Comitati Scientifici;
- k) partecipare ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali.
- l) assumere cariche anche in società cooperative e in società sportive, ricreative e culturali, il cui atto costitutivo preveda che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo dell'attività sociale.
- m) svolgere attività di consulente o di perito di parte nell'ambito di procedimenti giudiziari.

## L'analisi della Corte dei conti veneta

La Corte di conti richiama preliminarmente ampia giurisprudenza contabile e di legittimità; in particolare la Corte di cassazione, SS.UU., ord. n. 22688/2011, ha affermato che

"A norma dell'art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165 del 2001, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (...) In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti."

Per quanto previsto dal successivo comma 7-bis, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. d), Legge 6 novembre 2012, n. 190,

"L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebita percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti."

La Corte dei conti veneta osserva che è ininfluente che la fattispecie di cui è causa attenga a fatti precedenti all'entrata in vigore della citata disposizione, poiché, com'è stato chiarito dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. II d'App., sent. 26 ottobre 2016, n. 1098), trattasi di una disposizione "non innovativa ma meramente ricognitiva di un pregresso prevalente indirizzo (...) tendente a radicare in capo alla Corte dei conti la giurisdizione in materia, nel termine prescrizionale quinquennale, escludendo quella del giudice ordinario propugnata da un minoritario indirizzo giurisprudenziale ... sulla base di una qualificazione della pretesa in chiave civilistica-lavoristica" (Corte dei conti, Sez. I d'App., sent. n. 406/2014).

Per i giudici contabili, in sostanza, è già lo svolgimento dell'attività extraistituzionale presso soggetti diversi dalla propria Amministrazione, senza la necessaria autorizzazione a produrre il danno erariale, che, poi, la norma presume quantificabile nella misura del compenso percepito dal dipendente per la predetta attività.

Ciò perché, come chiaramente rilevato dalla Corte di Cassazione "la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, trattandosi di prescrizioni preordinate a garantire il proficuo svolgimento delle mansioni dei pubblici dipendenti attraverso il previo controllo dell'Amministrazione sulla possibilità, per il dipendente, d'impegnarsi in un'ulteriore attività senza pregiudizio dei compiti d'istituto, può essere addotta come fonte di responsabilità amministrativa idonea a radicare la giurisdizione di questa Corte dei conti" (SS.UU. n. 22688/2011).

### La tesi del silenzio-assenso

I giudici contabili osservano che i fatti oggetto di giudizio riguardano lo svolgimento da parte del dipendente comunale, in assenza di provvedimenti autorizzativi, dell'incarico di Segretario presso un'azienda pubblica, in qualità di segretario.

Lo svolgimento effettivo della prestazione a favore dell'azienda pubblica non è contestato, mentre è in discussione sia l'elemento soggettivo sia la sussistenza

del danno determinato dal convenuto in conseguenza del mancato riversamento del compenso percepito per le prestazioni extra-professionali svolte senza autorizzazione nel conto dell'entrata del bilancio, dell'Amministrazione di appartenenza.

La tesi del dipendente ricorrente sostiene che sussiste nella materia la possibilità di ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi in forza dell'istituto del silenzio assenso della Pubblica Amministrazione, normativamente previsto dall'art. 1, comma 60, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001.

Al riguardo, la difesa evidenzia che il dipendente comunale ha ricoperto l'incarico di Segretario dell'azienda pubblica con continuità, già da molti anni prima del dicembre 2005, ottenendo dal Comune autorizzazioni anche pluriennali a mezzo di silenzio assenso.

Infatti, con nota datata 10 gennaio 1997, inviata al Comune, il Presidente dell'azienda pubblica ha chiesto "di autorizzare, per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria dell'Ente il dipendente (...), funzionario di codesta Amministrazione Comunale", nota riscontrata dal Comune solo dopo quasi dieci mesi con lettera datata 2 ottobre 1997, con la quale è stato comunicato al dipendente comunale che "con decisione di giunta comunale del 25 settembre scorso, n. 247 è stato autorizzato a proseguire nell'incarico di segretario amministrativo (...) fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del suddetto ente".

La suddetta autorizzazione è stata rilasciata dall'Amministrazione comunale "fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione" dell'azienda pubblica, nomina intervenuta due anni dopo, con la conseguenza che, in data 20 ottobre 1999, è stata presentata una nuova richiesta da parte della citata azienda pubblica, in relazione alla quale si sarebbe formato questa volta il silenzio assenso.

In tale istanza, il Presidente dell'azienda pubblica aveva chiesto al Comune di autorizzare il dipendente comunale allo svolgimento delle funzioni di Segretario dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni come avvenuto per il passato", specificando ancora una volta che l'incarico del dipendente pubblico era stato conferito "per la durata del mandato amministrativo".

Essendo cessato il Consiglio di Amministrazione, il dipendente comunale ha provveduto a richiedere, in data 4 novembre 2005, una nuova autorizzazione per svolgere la propria attività di Segretario del-

l'azienda pubblica ed analoga domanda è stata presentata, in pari data, anche dall'azienda pubblica. In tale istanza l'azienda pubblica, ha chiaramente precisato che il compito di segretario generale della medesima azienda, a cui era stato chiamato il dipendente comunale, avrebbe avuto "durata per il prossimo esercizio 2006 eventualmente rinnovabile, salvo diverse decisioni da parte della scrivente Amministrazione".

Anche in relazione a tali istanze si sarebbe quindi formato il silenzio-assenso, non avendo l'Amministrazione comunale opposto un provvedimento di diniego nel termine previsto di 30 giorni, e pertanto la stessa è stata resa edotta fin dal 2005 della volontà delle parti di instaurare uno stabile e duraturo rapporto di collaborazione, così come era stato fatto in passato.

Anzi, in ordine alla richiesta di autorizzazione del 2005 presentata dal dipendente comunale, il responsabile del Dipartimento aveva dato persino parere favorevole, ma nonostante ciò il Comune non aveva mai formalmente concluso il procedimento autorizzatorio con un provvedimento espresso di diniego (cosa già avvenuta in passato) con la diretta conseguenza che il dipendente pubblico ha continuato a svolgere, anche negli anni successivi al 2005 e 2006, l'attività di segretario dell'azienda pubblica, riponendo affidamento sulla sussistenza di una tacita autorizzazione ultra annuale valida fino alla cessazione del consiglio di amministrazione dell'azienda pubblica, come già in precedenza era successo.

E invero, alla scadenza anche di questo consiglio di amministrazione, il dipendente comunale, come per il passato, ha quindi presentato in data 1° dicembre 2011, al proprio Comune di appartenenza una nuova richiesta per lo svolgimento dell'attività di Segretario senza ottenere riscontri negativi al riguardo.

Da questi fatti la difesa deduce l'assenza totale di colpa del dipendente comunale nella presente fattispecie, il quale in buona fede, avrebbe ritenuto sussistente una valida autorizzazione seppur rilasciata in forma tacita non essendo mai intervenuto alcun provvedimento di diniego, corredata da una positiva valutazione di compatibilità da parte del Comune, con tanto di formale e positivo parere scritto espresso in calce alla richiesta del 2005.

Non solo, ma l'assenza di colpa in capo al dipendente comunale si desumerebbe dal fatto che la titolarità del ruolo di Segretario dell'azienda pubblica e lo svolgimento di tutte le attività conseguenti avvenivano nella piena consapevolezza dell'Ammi-

nistrazione Comunale, la quale mai ha obiettato alcunché al dipendente ricorrente.

La Sezione rileva che la norma cui fare riferimento per valutare la fondatezza di questa tesi difensiva è l'art. 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/2001:

"10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'Amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'Amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'Amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata".

In sintesi il silenzio-assenso è invocabile solo per "per incarichi da conferirsi da Amministrazioni pubbliche", quando invece l'incarico proviene da un soggetto giuridico che non è Amministrazione pubblica, decorso il termine di 30 giorni, si forma il silenzio-rigetto.

## Le conclusioni della Corte dei conti veneta

La Corte dei conti osserva che la formazione del silenzio assenso, in tema di autorizzazioni, si realizza esclusivamente qualora le prestazioni siano rese nei confronti di un'altra Pubblica Amministrazione, mentre al di fuori della Pubblica Amministrazione il decorso del termine di trenta giorni comporta, al contrario, il silenzio rigetto, ossia il diniego dell'autorizzazione.

Il collegio, inoltre, sulla base della giurisprudenza contabile, si è soffermato sui presupposti necessari per permettere all'amministrazione di valutare se rilasciare o meno l'autorizzazione, in particolare:

- a) se l'espletamento dell'incarico, già prima della Legge n. 190/2012, possa ingenerare, anche in via solo ipotetica o potenziale, situazione di conflittualità con gli interessi facenti capo all'amministrazione e, quindi, con le funzioni (ad essi strumentali) assegnate sia al singolo dipendente che alla struttura di appartenenza;
- b) la compatibilità del nuovo impegno con i carichi di lavoro del dipendente e della struttura di appartenenza (che dovrà comunque non solo essere svolto fuori dall'orario di lavoro, ma pure compati-

bilmente con le esigenze di servizio), nonché con le mansioni e posizioni di responsabilità attribuite al dipendente, interpellando eventualmente a tal fine il responsabile dell'ufficio di appartenenza, che dovrà esprimere il proprio parere o assenso circa la concessione dell'autorizzazione richiesta;

c) l'occasionalità o saltuarietà, ovvero non prevalenza della prestazione sull'impegno derivante dall'orario di lavoro ovvero l'impegno complessivo previsto dallo specifico rapporto di lavoro, con riferimento ad un periodo determinato;

d) la materiale compatibilità dello specifico incarico con il rapporto di impiego, tenuto conto del fat-

to che taluni incarichi retribuiti sono caratterizzati da una particolare intensità di impegno;

e) le specificità attinenti alla posizione del dipendente stesso (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente);

f) la corrispondenza fra il livello di professionalità posseduto dal dipendente e la natura dell'incarico esterno a lui affidato.

Nel caso di specie tutte queste valutazioni sono mancate, ragion per cui tale prestazione ha prodotto un danno alla amministrazione datoriale.

E-BOOK

**COLLANA:** Pubblica amministrazione ed Enti locali

## La contabilità economico-patrimoniale applicata agli Enti territoriali

di Daniela Ghiandoni, Cesare Pellegrini



Il contenuto estremamente pratico del volume offre un **valido supporto** agli operatori che dovranno approcciarsi per la prima volta alla **partita doppia** o anche a chi, pur conoscendo le tecniche contabili aziendali, vorrà applicarle in modo integrato alla contabilità finanziaria.

L'ente, in sede di redazione delle risultanze finali economico-patrimoniali, non dovrà più operare sui risultati totali (totale degli impegni, degli accertamenti, etc.) per poter produrre il prospetto di conciliazione e quindi il proprio conto del patrimonio, ma dovrà correttamente operare su ogni singola operazione finanziaria affinché la stessa, tramite la matrice di correlazione, produca riflessi immediati sui risultati finali del conto economico e del nuovo stato patrimoniale.

Nel volume sono stati inseriti suggerimenti pratici agli operatori, esempi di come siano state affrontate determinate situazioni contabili, proposte di soluzioni concrete già testate e riferimenti puntuali ai nuovi principi contabili applicati, divisi per argomenti. L'esposizione è integrata con i riferimenti **ai principi contabili nazionali e internazionali**, oltre che al Codice civile, ai quali i principi allegati al

D.Lgs. n. 118/2011 fanno un espresso rinvio, per ciò che riguarda le parti non trattate nel principio.

La sezione "schede tecniche" suddivisa in tre parti, presenta un prontuario con suggerimenti, esempi e soluzioni operative mediante la predisposizione di:

1. una tabella atta ad agevolare la lettura, nella quale ogni adempimento derivante dall'introduzione della contabilità economico-patrimoniale negli Enti territoriali viene collegato al capitolo (o/e alla scheda tecnica) nel quale l'argomento viene trattato;
2. esempi di scritture in partita doppia che fungono da guida nella contabilizzazione;
3. una Tabella di raccordo della contabilità finanziaria con la contabilità economico-patrimoniale.

Wolters Kluwer, luglio 2017

pagg. 290, Euro 18

Codice e-book: 00216537

ISBN (ebook): 978-88-217-6197-3

**Per informazioni e acquisti**

• [www.shopwki.it](http://www.shopwki.it)